

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PASQUARIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO VELLA

Seduta del 20/06/2023

FATTO

Il ricorrente dichiara nel ricorso di aver stipulato l'8 giugno 2015 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente.

Proposto reclamo infruttuosamente, si rivolge all'ABF, al quale chiede il rimborso degli interessi secondo il criterio *pro rata temporis*, per complessivi € 1.474,78.

Nelle controdeduzioni in sintesi l'intermediario resistente eccepisce che il criterio di calcolo del *pro rata temporis* previsto a punto 4 del modulo "informazioni europee di base sul credito ai consumatori" deve intendersi come riferito ai soli oneri *recurring* diversi dagli interessi. Gli interessi, infatti, vengono indicati come rimborsabili secondo il piano di ammortamento alla francese che, del resto, è stato sottoscritto dal cliente. Peraltro, argomenta, anche laddove dovesse applicarsi il criterio di rimborso *pro rata temporis* con riferimento agli interessi, occorrerebbe applicare l'art. 4 modulo SECCI dove si specifica che, in caso di estinzione anticipata, al finanziatore spetta la quota di interessi maturata e al cliente la quota di interessi non ancora maturata. In particolare, il criterio *pro rata temporis* dovrebbe essere applicato, non in relazione a tutti gli interessi pattuiti, ma solo in relazione agli interessi successivi all'estinzione.

Conclude che alcune pronunce anche della giurisprudenza ordinaria hanno escluso la rimborsabilità degli interessi nominali secondo il criterio del *pro rata temporis*.

Chiede il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente deduce l'applicabilità della giurisprudenza "*Lexitor*" al caso in esame, richiamando a sostegno la giurisprudenza costituzionale, del collegio di coordinamento ABF e alcune pronunce della giurisprudenza ordinaria. Evidenzia poi che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, tutti i costi a carico del cliente devono essere restituiti secondo il criterio proporzionale.

Con le controrepliche, l'intermediario ribadisce le proprie argomentazioni a sostegno della non rimborsabilità degli interessi nominali secondo il criterio del *pro rata temporis* e, in particolare, ricorda che il ricorrente ha sottoscritto un piano di ammortamento specifico. Peraltro, tenuto conto della pronuncia della CGUE Unicredit/Austria, dovrebbe affermarsi che il diritto europeo ha escluso la rimborsabilità secondo il criterio del *pro rata temporis* in relazione ai costi non dipendenti dalla durata del contratto.

DIRITTO

La controversia verte sul diritto del consumatore che abbia estinto in via anticipata il proprio debito alla riduzione del suo costo totale, con conseguente obbligo, ai sensi dell'art. 125sexies, 1° comma, Tub, del rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

Dalla documentazione prodotta si evince che il contratto oggetto di controversia è stato anticipatamente estinto nel dicembre 2019, dopo il pagamento di 49 rate sulle 120 contrattualmente previste. Dal conteggio estintivo prodotto dalla parte ricorrente emerge uno storno di € 2.569,17 quale "Abbuono interessi per anticipata estinzione". L'intermediario produce un conto estintivo parzialmente difforme poiché indica la presenza di una quota insoluta, circostanza che non pare assumere rilevanza considerando che il ricorso ha oggetto solo il rimborso degli interessi nominali.

Il ricorrente e l'intermediario producono il medesimo contratto datato 08/06/2015 e il medesimo modulo SECCI datato 18/11/2015. Si rappresenta che il ricorrente esibisce in atti un ulteriore modulo SECCI, dallo stesso contenuto, sottoscritto nella fase precontrattuale, in data 13/05/2015.

Il Collegio, richiamata la sentenza n. 263/22 della Corte Costituzionale, rileva che per i contratti di finanziamento sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione, ai fini del rimborso degli oneri non maturati in caso di estinzione anticipata, l'originario art. 125 sexies Tub come interpretato alla luce della decisione resa dalla Corte Giustizia (Corte di Giustizia Europea, decisione n. C-383/18 dell'11 settembre 2019, c.d. *Lexitor*), con la quale è inequivocabilmente sancito il diritto del consumatore che rimborsi anticipatamente il debito "alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte" e, sulla base di questa, già stabilito dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta). Il Collegio richiama pertanto tale indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità delle commissioni qualificabili *recurring* in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento mediante cessione del quinto e delegazione di pagamento per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna voce viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014). Per quanto attiene



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 1.475,00 (millequattrocentosettantacinque/00).

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI